

Prot. DC2020OC407

Milano, 16/12/2020

A tutti gli Organismi  
Loro sedi

A tutte le Associazioni  
Loro referenti

**Oggetto: Circolate Tecnica DC N° 20/2020  
Chiarimenti e precisazioni sull'Accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO /IEC 17020 quale Organismo di Ispezione di tipo "A" ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0000585 del 21/12/2017 (Art. 6 comma 5) per operare a fronte della "Convention Safe Container" – CSC.**

#### **Premesso che**

a seguito della sottoscrizione il 09 giugno 2020 dell'Addendum alla Convenzione in corso di validità con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT, l'Accreditamento costituisce un prerequisito obbligatorio per il rilascio dell'Abilitazione da parte del MIT per operare a fronte della "Convention Safe Container" – CSC.

#### **Si riportano nel seguito le specificazioni applicabili allo specifico schema di Accreditamento:**

##### **1. Inquadramento legislativo**

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 0000585 del 21/12/2017 (Art. 6 comma 5) ha esplicitato la possibilità di ottenere specifica autorizzazione ad operare nell'ambito della Convenzione CSC da parte di Enti Terzi, previa specifica istanza ed avvenuto accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per la specifica tipologia di ispezioni.

Tali organismi sono autorizzati e accreditati anche per l'approvazione e la marcatura dei contenitori BK1, BK2 e BK3 appositamente destinati al trasporto di merci pericolose.

Sono fondamentali i seguenti due aspetti:

- a) La domanda di autorizzazione ad operare nell'ambito delle attività disciplinate dal presente documento e della convenzione CSC è riservata agli Organismi di Ispezione di tipo "A" in possesso di un accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020;
- b) È necessaria la dimostrazione di capacità tecnica ad operare nell'ambito della convenzione CSC.

Al Decreto sopra indicato sono state aggiunte specifiche Linee Guida la cui ultima edizione è stata emessa dalla Commissione consultiva per la sicurezza dei contenitori – CSC in data 23 maggio 2019.

##### **2. Requisiti specifici dello schema**

###### **2.1. Requisiti per il personale dell'Organismo**

Per quanto riguarda i requisiti per il personale si individuano le seguenti funzioni chiave:

- a) Responsabile Tecnico e suo Sostituto;
- b) Personale ispettivo.

Il Responsabile Tecnico deve essere dipendente dell'Organismo o legato ad esso con un rapporto di esclusività. Per quanto riguarda la competenza esso deve essere in possesso di Laurea magistrale in Ingegneria, di abilitazione all'esercizio della professione e deve avere almeno 5 anni di esperienza nel settore delle costruzioni meccaniche.

Per il sostituto del Responsabile Tecnico sono previste le medesime competenze e caratteristiche.

Il personale ispettivo deve essere dipendente dell'Organismo o avere un rapporto di esclusività per le attività relative alle ispezioni di cui al presente documento. Inoltre gli Ispettori incaricati per le verifiche periodiche devono essere in grado di verificare i danneggiamenti e lo stato di conservazione dei contenitori.

Oltre a quanto sopra riportato, nel definire i requisiti di competenza per il personale ispettivo, è necessario che sia dimostrata adeguata conoscenza degli aspetti teorici e pratici, oltre ad avere adeguate abilità operative.

Vengono individuati i seguenti criteri di competenza:

- a) Avere maturato almeno 3 anni di esperienza nelle costruzioni meccaniche;
- b) Possedere qualifica di II livello per almeno un metodo di controllo non distruttivo sulle saldature.

Per il personale ispettivo addetto alle verifiche si richiede in aggiunta a quanto sopra di:

- c) Aver partecipato ad un corso di formazione specifico sulle tematiche relative alle attrezzature soggette alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC). Tale corso deve fornire conoscenza approfondita della normativa relativa alla tipologia ed alla valutazione delle prove per l'approvazione dei contenitori, nonché conoscenze relative al trasporto di merci pericolose (ADR/RID/ADN e IMDG code);
- d) Essere in grado di effettuare le verifiche connesse con la sorveglianza dei soggetti ispezionati, come indicato sotto.

L'organismo deve inoltre stabilire delle proprie procedure, valutate e approvate dal RT, per la qualifica degli ispettori ed il mantenimento della stessa per ciascuna delle tipologie di contenitori oggetto di Accreditamento (e dell'istanza che dovrà poi essere presentata al MIT).

## **2.2. Emissione dei Certificati di approvazione ed autorizzazione**

Tutti i Certificati di approvazione ed autorizzazione alla fabbricazione devono essere emessi dal Responsabile Tecnico (eventualmente dal Sostituto), sulla base del verbale di prova emesso dall'ispettore incaricato dall'Organismo, e devono contenere le informazioni specificate all'Allegato III del DPR 04 Giugno 1997 n.448.

Il Certificato di approvazione ha una validità massima di 5 anni ed è subordinato all'accertamento che il costruttore adotti un sistema per il controllo della produzione, tale da garantire che i contenitori in serie siano conformi al prototipo approvato. Alla scadenza il certificato è soggetto a rivalutazione, che nel caso non siano intervenute modifiche normative e/o costruttive potrà anche essere di tipo documentale.

Il certificato rinnovato avrà validità di 5 anni.

## **2.3. Sorveglianza della produzione**

La produzione di serie dovrà essere ispezionata per verificare la sua conformità al tipo approvato, ogni 12 mesi.

L'Organismo dovrà dotarsi di idonee procedure per effettuare la sorveglianza della produzione che verrà svolta secondo uno dei seguenti metodi:

### **1. verifiche in linea e ispezione finale**

- a) Ispezioni in linea: verifiche a campione della formazione del personale, delle qualifiche dei procedimenti di saldatura e dei saldatori utilizzati, delle dimensioni ed in generale di esaminare quelle parti del container che non possono essere ispezionate durante l'ispezione finale, oltre ad assistere in occasione delle Verifiche almeno ad una ispezione finale eseguita dal Fabbricante;
- b) Presenza ai test di produzione così come definiti nei regolamenti dell'Organismo e comprendenti almeno un esame dimensionale, sollevamento dai blocchi d'angolo superiori e inferiori, resistenza del pavimento e prova di tenuta all'acqua delle porte;
- c) Ispezione finale della produzione di tutti i container per confermare che siano conformi al prototipo approvato.

### **2. Certificazione del sistema di gestione della qualità del fabbricante (secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 9001)**

La certificazione del sistema di gestione della qualità del fabbricante dovrà essere valutata da un Ente di Certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO IEC 17021. In questo caso l'Organismo accreditato secondo la norma UNI CEI EN ISO IEC 17020 di tipo "A" dovrà:

- a) Accertarsi mediante audit che il sistema di gestione della qualità del fabbricante sia specifico per la gestione della produzione di container e che venga mantenuto costantemente aggiornato.;
- b) Effettuare le ispezioni di cui al punto 1 c di cui sopra).

Per entrambi i casi sopra indicati l'Organismo dovrà dotarsi di proprie procedure allo scopo di definire i criteri di campionamento della produzione e di ripetizione delle prove.

## 2.4. Polizza assicurativa

La polizza di assicurazione di responsabilità civile deve avere un di importo non inferiore a 3,5 milioni di euro per i rischi professionali derivanti dall'esercizio di attività con specifico riguardo alla attività di certificazione e di ispezione.

## 2.5. Centro prove

L'Organismo deve dimostrare di poter utilizzare uno o più centri dove eseguire le prove previste dalla Convenzione CSC, i quali devono essere dotati delle necessarie attrezzature.

Per quanto riguarda i requisiti di tipo tecnico, inclusa la riferibilità delle misure, l'Organismo deve assicurare che siano rispettati i pertinenti requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

In base a quanto pertinente, i requisiti relativi al subappalto previsti dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai regolamenti di ACCREDIA devono essere rispettati.

Non è in generale esclusa la possibilità che le verifiche vengano effettuate presso aree attrezzate messe a disposizione dal richiedente. Tuttavia deve essere assicurato il rispetto dei seguenti principi:

- Tutte le verifiche devono essere eseguite sotto la supervisione di un ispettore dell'Organismo;
- Le strumentazioni relative alle attrezzature utilizzate debbono essere state sottoposte a verifica metrologica presso un laboratorio accreditato; solo qualora non sia possibile utilizzare un laboratorio accreditato, con altre modalità che assicurino l'idoneità metrologica della strumentazione utilizzata, in conformità ai requisiti indicati nella norma UNI CEI EN ISO IEC 17025;
- Le procedure di prova devono essere documentate a cura del richiedente ed essere valutate e validate dall'Organismo.

## 2.6. Norme tecniche e amministrative di riferimento

Il disciplinare amministrativo e tecnico è desumibile dalle norme indicate di seguito:

- a) Legge 3 Febbraio 1979 n. 67: adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 02/12/72 e sua esecuzione;
- b) DPR 04 Giugno 1997 n.448 con relativi allegati:
  - allegato 1 (norme relative alla prova, all'ispezione e alla manutenzione dei contenitori)
  - allegato 2 (norme di costruzione in materia di sicurezza e prove)
  - allegato 3 (certificato di approvazione ed autorizzazione)
  - allegato 4 (targa di approvazione);
- c) Circolare MIT n. 3876 DIV3E del 16/02/2017 e successive modifiche (es. 23 maggio 2019);
- d) ISO 1496-1, 2,3,4,5,6 "freight containers — Specification and testing."

Inoltre sono stati considerati i seguenti criteri di ispezione di riferimento a puro titolo di esempio:

- IICL 5 - Container Equipment Inspection
- UCIRC - Inspection Criteria
- CIC -- Common interchange criteria

## 2.7. Verifiche sul materiale circolante

Le verifiche sul materiale circolante (che sono responsabilità del gestore dei contenitori) sono effettuate dagli Organismi accreditati (o Autorizzati dal DPR 448/97) secondo i criteri contenuti nel presente documento, secondo le pertinenti norme tecniche ISO 1496-1, 2,3,4,5,6 "...freight containers — Specification and testing ..." seguendo i criteri definiti nei documenti quali ACC "Acceptable Container Condition" emesso dall'International Container Organisation e dell'International Tank Container Organisation.

La frequenza delle verifiche sul materiale circolante non può superare i 30 mesi (DPR 448 art.14 e 15).

Per quanto riguarda le attività di riesame e verifica e di emissione dei rapporti di ispezione si ritiene sufficiente quanto indicato nel regolamento di ACCREDIA RG-01-04, con la seguente eccezione:

- Nel caso di ispezioni relativi ai container o casse mobili cisterna per merci pericolose il Responsabile Tecnico o il suo Sostituto devono verificare e emettere tutti i rapporti di ispezione.

## **2.8.Approvazione del programma di esame continuo ACEP.**

L'organismo deve avere adeguate procedure e istruzioni di lavoro che descrivano le modalità previste per l'approvazione del programma di esame continuo ACEP.

L'approvazione deve comprendere sia una valutazione documentale del sistema ACEP predisposto dal richiedente sia una verifica presso una delle sedi del richiedente.

Previo parere favorevole da parte della Commissione di cui all'art.18 DPR 448 del 04-06-97, a seguito di esame positivo del programma ACEP, l'Organismo emette un certificato di approvazione con durata decennale.

L'approvazione è soggetta a verifiche periodiche su base almeno quinquennale.

Il rinnovo dell'autorizzazione ACEP non è soggetto al preventivo parere della Commissione, a meno di sostanziali variazioni da valutarsi a cura dell'Organismo.

**Dott. Emanuele Riva**  
**Direttore di Dipartimento**  
**Certificazione e Ispezione**